



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12831 del 2022, proposto da Theandric, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Ibba e Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Carnezzeria S.r.l.S., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a. del decreto n.641 DG-S 14/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 14.07.2022 (doc. 1) con cui “sono (ndr. state) approvate, in relazione ai progetti artistici triennali (2022-2024) e ai programmi annuali 2022 le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per il teatro,

così come riportate nei verbali n. 5 del 27 maggio 2022, n. 6 del 9 e 10 giugno e n. 7 del 24 giugno 2022, cui si rinvia per relationem, insieme ai punteggi riportati nelle schede allegate ai medesimi verbali, e si dispone l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 in favore” degli organismi ivi riportati, nonché con cui “non sono stati ammessi i progetti triennali presentati unitamente alla domanda di programma annuale 2022” nella parte in cui tra gli organismi ammessi al contributo FUS per l'anno 2022 per il settore di cui all'art. 3, comma 3 D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii “imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione – Prime istanze triennali (Art. 13, c. 3)” l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022, e nella parte in cui viene fatta propria la motivazione espressa dalla Commissione;

b. per quanto di ragione, degli afferenti verbali (e di tutte le afferenti operazioni), e quindi del verbale n. 5 del 27 maggio 2022 (doc. 2), n. 6 del 9 e 10 giugno (doc. 2 bis) e n. 7 del 24 giugno 2022 (doc. 2 ter) e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione consultiva per il teatro, così come riportate; dei punteggi riportati nelle schede allegate ai medesimi verbali, ed in particolare del Verbale n. 5 del 27 maggio 2022 (doc. 2) e della scheda denominata “Punteggi QA Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione – Prime istanze triennali (Art. 13, c. 3)” (doc. 2 quater), allegata al Verbale n. 5 del 26 e 27 maggio 2022; tutti nella parte in cui tra gli organismi ammessi al contributo FUS per l'anno 2022 per il settore di cui all'art. 3, comma 3 D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii “imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione – Prime istanze triennali (Art. 13, c. 3)” non risulta menzionata la ricorrente e contestualmente nella parte in cui l'istanza della ricorrente è risultata non ammessa al progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 (anche nella parte in cui è stato sopravvalutato irragionevolmente il progetto di altri partecipanti alla procedura e sottovalutato quello della ricorrente);

c. per quanto di ragione, del decreto n. 1913 DG-S 16/12/2021, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo, Dott. Antonio Parente, del 16.12.2021 (doc. 3a), richiamato nel decreto n.641 DG-S 14/07/2022 e di tutti i suoi allegati, ed in particolare l'allegato denominato "TRIENNIO 2022-2024 Punteggi massimi indicato riQualitu00e0 Artistica.pdf (1MB)" (doc. 3b) che specificamente all'art. 2 stabilisce che, per il triennio 2022/2024, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'all.B del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., (con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso) è stabilito, ai sensi dell'art. 5 commi 1, 4, lett a), e 5, del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii), sono stabiliti "la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato D.M., a valere per il triennio 2022/2023/2024", nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

d. per quanto di ragione, del parere, non conosciuto, della Commissione consultiva per il Teatro nella seduta del 3 dicembre 2021, siccome menzionato dal decreto n.641 DG-S 14/07/2022 adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del 14.07.2022;

e. per quanto di ragione, del Decreto 27 luglio 2017 (doc. 4) contenente "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30

aprile 1985, n. 163” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (infra meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2022-2024, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

f. per quanto di ragione, del D.M. 31 dicembre 2020 (doc. 5) recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

g. per quanto di ragione, del D.M. 25 ottobre 2021, rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021, al n. 2868, (doc. 6) recante “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente;

h. per quanto di ragione ed ove occorrente, di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema, inerenti la procedura di erogazione dei contributi che ci occupa in uno ai chiarimenti eventualmente pubblicati;

i. della graduatoria finale;

l. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione della ricorrente al

contributo FUS per il triennio 2022-2024;

m. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione precedente;

e per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 la dott.ssa Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la parte ricorrente impugna gli atti meglio emarginati in epigrafe, lamentando la mancata ammissione ai contributi Fus per l'anno 2022, settore di cui all'art. 13, comma 3 D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii - Imprese di produzione di teatro di innovazione nell'ambito della sperimentazione "Prime istanze triennali";

Rilevato che il ricorso è stato ritualmente notificato, oltre che all'Amministrazione che ha emanato gli atti impugnati, anche ad un controinteressato, individuato tra coloro che sono stati ammessi al contributo da cui, invece, la parte ricorrente è rimasta esclusa;

Considerata, pertanto, la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per il settore di cui all'art. 13, comma 3 D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo

dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per il settore di cui all’art. 13, comma 3 D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii, con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e rinvia per la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 14 novembre 2023.

Manda alle Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Virginia Giorgini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO